


Pubblicato il 09/07/2024



N. 00231/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale . . . del . . . , proposto dal signor . . . , rappresentato e difeso dagli avvocati Sabrina Callina, Roberto Beretta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria *ex lege* in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento

- della determina n. di prot. . . . del . . . emessa dal Comando Interregionale Carabinieri 'Vittorio Veneto', di rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del rimprovero irrogata dal Comandante Legione Carabinieri 'Friuli Venezia Giulia';
- del provvedimento n. di prot. . . . del . . . del Comandante Legione Carabinieri 'Friuli Venezia Giulia' che ha irrogato la predetta sanzione disciplinare;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 il dott. [redacted] e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Con ricorso notificato il giorno 11 luglio 2023 e depositato il successivo 11 settembre il ricorrente, maresciallo effettivo alla [redacted]

[redacted] con l'incarico di addetto, ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Ministero della Difesa ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare, anch'essa impugnata, del rimprovero irrogatagli dal Comandante Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia.

Il ricorrente ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

2. Il Ministero si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.

3. All'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2024 la causa è passata in decisione.

4. Il ricorso è fondato.

4.1. Occorre in prima battuta rilevare che le produzioni del 16 aprile 2024 effettuate dal Ministero non risultano pertinenti al presente giudizio; pertanto delle stesse non si terrà conto.

4.2. La sanzione disciplinare è stata irrogata sul seguente rilievo: “ [redacted] addetto alla stazione di [redacted] , il [redacted] e il [redacted] , referente provinciale di associazione professionale a carattere sindacale tra militari, libero dal servizio, all'esterno del comando di appartenenza, in abiti civili usando espressioni da cui risultava chiaramente il proprio status di appartenente all'arma, nel corso della registrazione di due servizi giornalistici televisivi, rilasciava dichiarazioni attinenti al servizio dei carabinieri di [redacted] , le loro

capacità ed efficienza, la situazione logistico infrastrutturale della caserma. Tale condotta è disciplinarmente censurabile in quanto violazione dei doveri attinenti al giuramento prestato, essendo venuto meno ai propri obblighi di militare di osservare le leggi e le limitazioni all'esercizio dei diritti previste dalle stesse, avendo trattato, come referente di associazione che ancora non ha ottenuto il riconoscimento previsto dall'art. 13 legge 46/2022, materie espressamente esclusive, ai sensi degli artt. 5 comma 3 e 15 comma 2 legge 46/2022, dalla competenza delle associazioni a carattere sindacale, notevolmente contraria ai doveri attinenti al grado rivestito e alle funzioni del proprio stato, avendo in tal modo fornito un esempio significativamente negativo, indice di scarso senso di responsabilità, oltre che in violazione ai doveri di riserbo sugli argomenti che si riferiscono al servizio, allo stato di approntamento e all'efficienza del reparto e dell'installazione militare, nonché negligente nell'assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell'arma disimpegnano, in violazione degli artt. 712, 713, 714 e 722 comma 1 lett. b), 732 comma 6, lett. a) in relazione all'art. 751 comma 1 lett. a) n. 1,3 e 4 del d.p.r. n. 90/2010".

4.3. La difesa erariale ha versato in giudizio i due video riportanti le interviste rilasciate dal ricorrente, che il Collegio ha esaminato.

Questa la trascrizione dell'intervista del video n. 1:

Ricorrente: "La media è una trentina ogni mattina. Chiaramente di questa trentina la stazione non ha la possibilità di soddisfarli tutti, ma si riesce a farne cinque, sei. Sono proprio tempi tecnici, perché ci sono una quantità incredibile di carte da fare. Questo comporta che si crea una lista, diciamo proprio così, una lista cronologica in ordine di presentazione. Quei cinque o sei che sono più fortunati riescono, e gli altri dovranno aspettare anche una settimana. E in questo frangente chiaramente devono trovarsi una sistemazione dove capita. È una lista di prenotazione. Loro lo sanno, ormai hanno capito come funziona diciamo questo sistema e la rispettano, devo dire, sono scrupolosi in questo e confidano chiaramente di poter arrivare quanto prima.

È frustrante non riuscire neanche a dargli un bicchiere d'acqua, è frustrante vederli stare qui ore ed ore con qualsiasi condizione meteo. Dal punto di vista invece burocratico c'è un carico enorme, il personale è stressato".

Questa la trascrizione del video n. 2:

Ricorrente: *"Purtroppo non è una nostra competenza, non abbiamo le strutture logistiche. Riusciamo in qualche modo ad aiutarne cinque o sei al giorno, non di più. E il resto devono bivaccare".*

Giornalista: *"E chi dovrebbe farlo?"*

Ricorrente: *"Eh, in primis chiaramente la Polizia di frontiera. E qui c'è un unico bagno che serve tutta la caserma. Serve il personale, serve gli ospiti e serve anche i ragazzi che stanno aspettando qui fuori. [...] diventa impossibile anche offrirgli un bicchiere d'acqua. Abbiamo chiaramente da un punto di vista logistico, siamo in una situazione grave".*

Giornalista: *"Ma perché non vanno a [redacted] che hanno le strutture idonee? Perché vengono qua da voi?"*

Ricorrente: *"Cioè loro stessi, tanti di quelli che vedete qui, son persone che han provato anche a [redacted] ad andare, ma gli è stato detto praticamente di tornare a dicembre. E loro fino a dicembre dovrebbero bivaccare in qualche modo.*

Noi vorremmo tornare a fare il nostro lavoro. Il nostro lavoro è quello di stare in mezzo alla gente preoccuparci di assistere le persone per strada, di curare il nostro territorio".

4.4. Con tutta evidenza, le dichiarazioni espresse dal ricorrente non presentano assolutamente caratteri lesivi del prestigio delle Forze armate o non confacenti alla dignità e al decoro, né contravvengono, in altro modo, ai principi comportamentali della serietà che devono informare, anche nella vita privata, la condotta del militare. Non si rinvencono in atti né tra gli addebiti mossi al ricorrente atti e/o fatti che possano far rientrare nella fattispecie contestata al militare incolpato le violazioni richiamate nel provvedimento impugnato.

Le dichiarazioni sopra richiamate sono tali, nel loro obiettivo dispiegarsi, da non poter ragionevolmente portare a valutazioni negative sulla sua *“fedeltà alle istituzioni repubblicane”* o il suo *“senso di responsabilità”* (art. 712 del d.lgs. n. 66/2010) o da *“condizionare l'esercizio delle sue funzioni”* o *“ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene”* (art. 713 del d.lgs. n. 66/2010).

Incomprensibile è invece il richiamo, contenuto nel provvedimento impugnato, alla violazione dell'art. 714 del d.lgs. n. 66/2010 circa la lesione delle prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica.

Del tutto fuori fuoco è anche la contestazione ai sensi dell'art. 732, comma 6, lett. a), del d.lgs. n. 66/2010 (*“Per il personale dell'Arma dei carabinieri costituisce grave mancanza disciplinare: a) la negligenza e il ritardo ingiustificato nell'assolvimento dei doveri connessi con le speciali attribuzioni che i militari dell'Arma dei carabinieri disimpegnano, in esecuzione di ordini, a richiesta dell'autorità ovvero d'iniziativa”*).

4.5. Manifestamente inconsistente è pure la contestazione relativa alla violazione delle norme in materia di tutela del segreto (art. 722, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 66/2010) perché con essa si vuole sanzionare chi abbia omesso di *“evitare la divulgazione di notizie attinenti al servizio che, anche se insignificanti, possono costituire materiale informativo”*.

S'appalesa dirimente al riguardo la considerazione che alcun segreto è stato rivelato e che il ricorrente ha semplicemente espresso una propria considerazione, raccontando uno stato di fatto tutt'altro che segreto e rimarcando elementi di criticità della gestione del servizio, riconosciuti dalla stessa Amministrazione.

Ecco, dunque, che l'esternazione del ricorrente, se correttamente letta ed apprezzata nella sua interezza, sfugge, anche per un militare, a censure di sorta, in quanto, oltre a non travalicare i limiti della continenza, a non essere connotata in maniera tale da portare anche solo a dubitare della sua imparzialità, s'appalesa anche scevra da portata offensiva e deve essere considerata nulla di più che una libera manifestazione del pensiero, in parte anche critica, ma pur sempre espressione della

fondamentale libertà di manifestazione del pensiero che è consacrata sia nel testo costituzionale (art. 21, comma 1, a mente del quale *“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”*) sia nella disciplina euro-unitaria (art. 11, comma 1, della Carta diritti fondamentali UE, secondo cui *“Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”*) sia, infine, in quella europea (art. 10, comma 1, della Convenzione EDU, a mente del quale *“Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”*) (cfr. T.A.R. F.V.G., n. 234/2022).

4.6. Non solo. L’esame dei video depositati fa inoltre emergere, con estrema chiarezza, come il ricorrente sia stato intervistato nella sua specifica qualifica di rappresentante dell’associazione a carattere sindacale cui appartiene e, quindi, nella sua veste di soggetto sindacale al quale sono attribuite precise attività, proprio e anche a tutela della categoria che rappresenta.

Sicché, pur nella consapevolezza che *“la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali la manifesta illogicità, la manifesta irragionevolezza, l’evidente sproporzionalità e il travisamento. In particolare, le norme relative al procedimento disciplinare sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità”* (cfr.

Cons. di Stato, n. 2629/2021), il Collegio non può assolutamente omettere di rilevare il travisamento fattuale che è all'origine del provvedimento sanzionatorio gravato e, ancor prima, della ritenuta rilevanza disciplinare attribuita alle dichiarazioni espresse dal ricorrente tramite le interviste e, per converso, la pacifica riconducibilità delle stesse all'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero, assistito da garanzia costituzionale.

5. In definitiva, in accoglimento delle doglianze del ricorrente, il ricorso va – come detto – accolto e, per l'effetto, vanno annullati i provvedimenti gravati.

Gli altri motivi di ricorso non espressamente esaminati restano assorbiti.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono perciò poste a carico del Ministero resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per _____ (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 2.500, oltre accessori di legge e oltre al rimborso del contributo unificato nella misura di quanto versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno _____ con l'intervento dei magistrati:

_____, Presidente

_____, Consigliere

_____, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE